



3254/2  
Sentenza N. 13/11/21  
Spediz. il 20/12/21  
Depositata il 20/12/21  
Rg. N. 8660/19  
Cron. N. 31865/21  
Rep. N. 5185/21

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano - Il Giudice di Pace di Torino

Sezione Civile

nella persona della Dott.ssa Giuliana Bologna

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da

assistito e difeso dall'avv.

attore

CONTRO

CONAFI spa (già CONAFI PRESTITO spa), assistita e difesa dall'avv. S

convenuta

**Oggetto:** rimborso oneri accessori a contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 Febbraio 2019 ha allegato di avere stipulato in data 23 giugno 2006 il contratto di finanziamento n. con la società Coafi Prestito spa ( ora Conafi spa) per un importo netto erogato di euro 24.138,12, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate mensili da Euro 331, 00 ciascuna, pagando anticipatamente, tra l'altro, commissioni bancarie, commissioni di intermediazione ed oneri assicurativi e più precisamente:


- Euro 1.150,73 per commissioni bancarie;
- euro 5.625,62 per commissioni di intermediazione
- euro 2.138,59 per premi assicurativi

Il contratto di mutuo prevedeva il diritto del mutuatario di estinguere anticipatamente il prestito, stabilendo all'articolo 16 delle condizioni generali di contratto che in caso di rimborso anticipato del mutuo si sarebbe restituito soltanto la quota degli interessi non maturati sulle rate a scadere successivamente alla estinzione anticipata del contratto, mentre per gli altri costi di cui alle lettere era escluso il rimborso.

Avendo estinto anticipatamente il finanziamento alla scadenza della 88<sup>a</sup> rata, chiede il rimborso pro-quota dei seguenti importi, calcolati in funzione delle 32 rate residue ed al netto dell'importo già stornato da Conafi spa all'esito dell'estinzione anticipata del contratto di

Al Reg

3/12/23



finanziamento:

C) Euro 306,86 ( $1.150,73/120 \times 32$ ) per commissioni bancarie

D) Euro 1.500,16 ( $5.625,62/120 \times 32$ ) per commissioni di intermediazione

E) Euro 570,29 ( $2.138,59/120 \times 32$ ) per oneri assicurativi


così per un totale di Euro 2.245,63, al netto dell'importo di Euro 131,69 (48,00 + 83,69) già riconosciuto da Conafi Prestito al momento della liquidazione di cessazione del contratto di finanziamento.

L'importo così indicato è stato calcolato da parte attrice in applicazione del c.d. *metodo pro-rata temporis*, dividendo l'importo iniziale dell'onere applicato (per commissioni e spese di istruttoria) per la durata del finanziamento (in mesi) e moltiplicando il risultato per il periodo non goduto (32 mesi).

L'attore fonda la propria domanda di rimborso sulla previsione contenuta nell'art. 125 –sexies del T.U.B. nonché sul principio di diritto formulato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 11.9.2019, n. C-383/2018, c.d. sentenza Lexitor, secondo cui *“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”*

Si è costituita Conafi spa, eccependo che il contratto di finanziamento deve intendersi del tutto trasparente nella indicazione degli importi che sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto, per cui è infondata la doglianza attore ha circa la annullabilità delle relative clausole contrattuali per difetto di trasparenza.

In ordine al quantum debeatur offers vaucher alla data di stipulazione del contratto (23 giugno 2006) l'articolo 125 del decreto legislativo n. 385/93 prevedeva il diritto del consumatore ad ottenere virgola in caso di recesso anticipato dal contratto, unicamente un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabiliti dal CICR. In mancanza di disposizioni emanate dal CICR devono trovare attuazione trovare applicazione le disposizioni impartite dalla Banca d'Italia e dal ministero del Tesoro all'epoca della stipulazione del contratto. No società convenuta peraltro, in riferimento al della trasparenza tema non aveva avviato a partire dal 1 Marzo 2010 il processo di revisione della documentazione precontrattuale e contrattuale contenenti la chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela distinguendo tra quelli soggetti a maturazione nel corso del tempo (e quindi rimborsate in caso di estinzione anticipata del prestito) e quelli che erano da considerarsi acquisiti a titolo definitivo. La Banca d'Italia avevo accettato in toto i criteri illustrati e applicati da conafi SPA, come sposti nella modulistica sottoposta all'esame della Banca d'Italia pertanto il contratto sottoscritto dall'attore, come tutti i contratti sottoscritti prima del 31 gennaio 2009 prevedeva il ristoro delle sole commissioni non godute e delle commissioni riconosciute all'ente erogatore, rapportate alle 32 mensilità non godute per effetto dell'estinzione anticipata del contratto. Somme questa di cui egli non avrebbe comunque dovuto beneficiare, poiché le condizioni generali di contratto,



accettate espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cc, prevedevano che il consumatore avesse diritto esclusivamente alla buona degli interessi nominali sul capitale per il periodo di rateazione non goduto uff nulla pertanto sarebbe dovuto parte attrice che ha sottoscritto il modulo contrattuale assolutamente trasparente e conforme alle disposizioni normative e regolamentari in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

In ogni caso, dovrebbero essere riconosciuti a rimborso dell'attore unicamente i costi commisurati alla durata del contratto e non quelli sostenuti una tantum (costi upfront) consistenti nelle commissioni di intermediazioni versate al mediatore creditizio Ferraro Stefano. Quanto alla domanda di rimborso dei ratei dei premi assicurativi non goduti, la convenuta osserva che si tratta di somme di cui non può rispondere in quanto corrisposte alla compagnia assicuratrice convenzionata

infine, per quanto riguarda la domanda di rimborso provata delle commissioni di intermediazione unitaria, la convenuta rileva di avere operato quale mandataria della banca apulia prontoprestito SPA e che pertanto la legittimazione passiva in ordine a tale pretesa restitutoria dell'attore doveva individuarsi in capo a tale banca virgola che quelle commissioni ha percepito. In ogni caso, le commissioni bancarie hanno comunque carattere di corrispettivo per l'istituto di credito (e virgola quindi, natura upfronts) per il solo fatto di avere messo a disposizione del cliente una data somma di denaro, accettandone poi la restituzione scaglionata nel tempo.

Pertanto, unico soggetto legittimato a passivo a all'eventuale rimborso deve considerarsi l'ente erogatore e non la società convenuta.

Conafi SPA ha quindi chiesto il rigetto delle domande attore, precisando di avere già corrisposto a parte attrice importi di euro 48,00 ed euro 83,69 al momento dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.


Ritenuta la causa matura per la decisione all'udienza del 19 novembre 2021 il giudice ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e l'ha trattenuta a sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### Sulla domanda di rimborso.

Alla data di introduzione del giudizio (13 Febbraio 2019) al contratto di finanziamento dedotto in giudizio, sottoscritto in data 23 giugno 2006 si applicava il disposto dell'art. 125- sexies T.U.B., come novellato dal d. lgs. n. 141/200, entrato in vigore successivamente alla stipulazione del contratto ( *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"* )

L'art. 125- sexies T.U.B. , nella versione su riportata, non introduceva nell'ordinamento una disciplina completamente innovativa rispetto a quella preesistente, ma riprendeva , al contrario, il disposto dell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (poi ripreso dal Decreto del Ministero del Tesoro dell'8.7.92), ai sensi del quale *"il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito"* e *"in conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito"*.



Su tale disposizione si è formata nel nostro ordinamento una giurisprudenza che, nel pronunciarsi sulla rimborsabilità delle spese accessorie al contratto di finanziamento risolto anticipatamente, distingueva tra spese a maturazione istantanea (c.d. *up front*) da quelle che maturano invece per l'intera durata del contratto (c.d. *recurring*), prevedendo che soltanto queste ultime dovessero essere rimborsate al cliente che fosse receduto anticipatamente dal contratto, in funzione della durata residua e non goduta del medesimo. Le spese a maturazione istantanea venivano invece considerate non rimborsabili, in quanto destinate a remunerare attività preparatorie rispetto alla conclusione del contratto di finanziamento, quali ad esempio le spese d'istruttoria, le provvigioni riconosciute agli intermediari del credito, ecc...

Successivamente, sulla materia è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che, nella sentenza 11.9.2019 n. C-383/2018 (c.d. *Lexitor*), ha sancito il principio per cui il contraente che risolva anticipatamente il contratto di mutuo ha diritto al rimborso non soltanto dei costi c.d. *recurring*, legati cioè alla durata del contratto, ma anche dei costi sostenuti *una tantum* o *up front*, sostenuti cioè per la stipulazione del contratto (come spese di istruttoria, spese per commissioni bancarie, provvigioni per intermediari e premi assicurativi).

La sentenza della Corte di Giustizia Europea, enunciando il principio in cui trova fondamento il diritto del mutuatario alla restituzione di tutte le somme dovute per la durata residua del contratto, non individua tuttavia il criterio di calcolo per la quantificazione degli importi dovuti a rimborso (*“L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.”*).

Posto, dunque, il principio del diritto al rimborso di tutti i costi correlati alla stipulazione del contratto, si tratta quindi di stabilire quale criterio si debba utilizzare per il calcolo delle somme da rimborsare.


In proposito, va osservato che l'art. 125-*sexies* T.U.B., nella formulazione in vigore al momento dell'introduzione del giudizio, non sembrava fornire un criterio di calcolo univoco ed esclusivo, centrato sul parametro del *pro – rata temporis*.

La disposizione si limitava infatti a sancire il diritto al rimborso del costo totale del credito, comprensivo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del contratto, lasciando aperta la individuazione del criterio di computo in concreto applicabile (**art 125-*sexies***, comma 1 T.U.B. *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”*)

La norma recepiva quasi testualmente il disposto **dell'art. 16 c. 1** della Direttiva 2008/48 CE, la quale prescrive che *“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”*

Il problema esegetico portato all'attenzione della CGUE si incentrava sull'interpretazione dell'art. 16 c. 1 della direttiva, dove fa riferimento ai costi rimborsabili, individuandoli in quelli correlati alla durata residua del contratto di finanziamento. La Corte ha individuato tre possibili interpretazioni:





la menzione della «*restante durata del contratto*», che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono **oggettivamente** dalla durata del contratto ( ndr, indipendentemente, cioè, dalla qualificazione che ne abbia dato il finanziatore) oppure a quelli che sono **presentati dal soggetto** concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto ( ndr, **costi soggettivamente qualificati** dal finanziatore come legati alla durata del contratto), quanto nel senso che essa indica che il **metodo di calcolo** che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la **totalità dei costi** sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto (grassetto nostro).

La Corte ha deciso che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.»

E' dunque chiaro che, secondo la CGUE, il mutuatario ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi correlati alla stipulazione del contratto, indipendentemente dalla qualificazione che ne sia stata data nel contratto, come costi ricorrenti legati alla durata del contratto (*recurring*) ovvero sostenuti una tantum (*up-front*). La sentenza non indica, tuttavia, il criterio di calcolo da applicare per la quantificazione delle somme in concreto spettanti al mutuatario.

Reputa questo giudice che la sentenza della Corte fornisca, indirettamente, un criterio di interpretazione anche dell'art. 125-sexies T.U.B., che ha recepito nell'ordinamento interno le prescrizioni dell'art. 16 c. 1 in modo pressoché testuale.

E ciò indipendentemente dal fatto che la Direttiva 2008/48/CE possa trovare o meno immediata e diretta applicazione tra privati nel nostro ordinamento (c.d. efficacia orizzontale) o che la sentenza della CGUE possa o meno trovare immediata applicazione nel nostro ordinamento, come prospettato da alcuni interpreti, poichè si tratta qui invero di stabilire quale sia l'interpretazione di una norma interna - l'art. 125-sexies T.U.B., appunto, (che, con l'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha recepito nel nostro ordinamento l'art. 16 c. 1 della Direttiva) maggiormente conforme alla *ratio* ispiratrice della Direttiva 2008/48/CE.

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea mira a garantire un'elevata protezione del consumatore, fondata sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello di informazione. Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48, impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione della direttiva non possono essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

L'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe infatti sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto.





Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto, comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. Includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non determina una penalizzazione eccessiva e sproporzionata del soggetto concedente il credito.

Infatti, gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima Direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.

Infine, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.

Tutto ciò premesso, questo giudice ritiene di poter interpretare l'art. 125 – sexies T.U.B. nei medesimi termini prospettati dalla CGUE in relazione all'art. 16 c. 1 della Direttiva, nel senso cioè che al mutuatario spetti il diritto al rimborso di tutti i costi legati al contratto di mutuo risolto anticipatamente, qualunque ne sia la qualificazione contrattuale.

In applicazione di tali principi ed in considerazione della *ratio* finalizzata alla maggior tutela del consumatore, alla quale si ispira la direttiva CE 2008/48, si ritiene che al consumatore debba essere riconosciuto il rimborso di tutti i costi sostenuti per la stipulazione del contratto e per la sua esecuzione, senza distinzioni tra costi istantanei e costi ricorrenti, ed in applicazione del criterio di calcolo del c.d. *pro rata temporis*.

L'importo dovuto a rimborso a parte attrice risulta dunque dal seguente prospetto, che richiama i costi indicati all'articolo 1.1) del contratto di finanziamento :

Rate dovute	120
rate versate	88
rate residue	32
<p>Euro 306,86 <math>(1.150,73/120 \times 32)</math> per commissioni bancarie</p> <p>Euro 1.500,16 <math>(5.625,62/120 \times 32)</math> per commissioni di intermediazione</p> <p>Euro 570,29 <math>(2.138,59/120 \times 32)</math> per oneri assicurativi</p> <p>così per un totale di Euro 2.245,63, al netto dell'importo di Euro 131,69 <math>(48,00 + 83,69)</math> già riconosciuto da Conafi Prestito al</p>	



momento della liquidazione di cessazione del contratto di finanziamento.	
--	--

La riformulazione dell'articolo 125 sexies introdotta nell'ordinamento a far data dal 25.7.2021 non sembra poter condurre a diverse conclusioni.

Recita il nuovo testo dell'articolo 125 sexies T.U.B., come modificato dall'**art. 11-octies**, comma 1, lett. c) della Legge 23/07/2021, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:

**«Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato) –** 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.».

Al successivo comma 2, invece, si prevede l'irretroattività della nuova disciplina, con la specificazione del regime normativo applicabile ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione:

**«L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.».**



Nel caso di specie, le condizioni generali di contratto prevedono una distinzione tra spese a maturazione istantanea e spese legate alla durata del contratto, stabilendo la rimborsabilità delle sole spese legate alla durata del contratto nell'ipotesi di estinzione anticipata del medesimo.

L'esclusione del rimborso di una parte dei costi legati al finanziamento si pone in contrasto con l'articolo 125 sexies T.U.B. come interpretato alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nella citata sentenza Lexitor ed ampiamente esposti nella parte motiva della sentenza.

Il richiamo alle Disposizioni di trasparenza impartite dalla Banca d'Italia, contenuto nel novellato art. 125-sexies TUB, non sembra poter condurre a conclusioni diverse da quelle cui questo giudice è pervenuto; infatti, le Disposizioni di Trasparenza costituiscono una fonte normativa di rango secondario, che – per le ragioni espresse dalla CGEU nella sentenza Lexitor - devono considerarsi non conformi alla Direttiva Europea n. 48/ 2008, e devono, pertanto, essere disapplicate.

A parte attrice deve dunque riconoscersi l'importo di Euro 2.245,63, oltre interessi legali dal giorno della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico di parte convenuta ai sensi del D.M. n. 55/ 2014, tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Torino,  
definitivamente pronunciando;

condanna CONAFI spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a versare a

l'importo di Euro 2.245,63, per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

– condanna Conafi spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 925,00, di cui Euro 125,00 per esposti esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge ed oltre successive occorrente.

Torino, 14.12.2021

Il giudice di pace

dr.ssa Giuliana Bologna

IL CANCELLIERE  
M. RONCIGLIETTI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI TORINO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
20 DIC 2021  
Torino, n. \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE  
M. RONCIGLIETTI

8



UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
DENVER, COLORADO

